

# GR\_GERICHTE SK2 2022 44 vom 24. März 2023

GR Gerichte, 2023-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SK2\\_2022\\_44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2022_44)

FR: GR\_GERICHTE SK2 2022 44 du 24 mars 2023

IT: GR\_GERICHTE SK2 2022 44 del 24 marzo 2023

## Regeste

violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini |  
Beschwerde gegen StA, Nichtanhandnahmeverfügung StPO 310 (früher  
Ablehnungsverfügung)

## Erwägungen

### E. 8

/ 13 mera fosse fuori uso. Si tratta quindi di mere supposizioni e considerazioni dei reclamanti, le quali, come detto, non sono sufficienti per costituire un motivo a sostegno di una diversa decisione. Le risultanze dell'indagine penale hanno infatti piuttosto comprovato il contrario, come si dirà meglio in seguito. 6.1. I reclamanti fanno poi sostanzialmente valere che, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura pubblica, in via diretta, puntando la telecamera sulla loro proprietà, o in via indiretta, puntando questa la strada d'accesso alla loro proprietà, su di cui loro avrebbero un diritto di passo, il resistente avrebbe in ogni modo violato la loro sfera privata (act. A.1 pag. 3). 6.2. Va anzitutto osservato che, come risulta dalle loro stesse dichiarazioni, tra le parti vi è da tempo un rapporto litigioso che ha portato a vari conflitti di vicinato, i quali sembrano non da ultimo essere anche alla base della denuncia oggetto della presente procedura (act. PP 6 domanda 14; act. A.1 pag. 4). 6.3. Si evidenzia poi che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i reclamanti, dalle fotografie emerge chiaramente che la videocamera non è mai stata rivolta verso la loro proprietà. L'obiettivo della telecamera è infatti contraddistinto da un cerchio nero, come si vede dalle fotografie allegate al rapporto di polizia (act. PP 8). In nessuna delle immagini e video prodotti dai reclamanti – che per loro stessa dichiarazione sono ripresi dalla loro proprietà (act. PP 1) – è visibile l'obiettivo della telecamera (act. B.2; act. B.4; act. B.8; act. B.9; act. B.12). Da alcune fotografie (act. B.2) e in particolare dal video (act. B.9) risulta effettivamente che al momento in cui questo è stato registrato – a detta dei reclamanti in data

### E. 8.1

In via subordinata i reclamanti chiedono infine che venga fatta rimuovere immediatamente la telecamera, facendo valere che questa potrebbe essere rimessa in funzione in qualsiasi momento, e che nella posizione attuale oltre a poter ledere la loro sfera privata invaderebbe anche la sfera segreta e privata del cittadino (act. A.1 pag. 4).

### E. 8.2

A tal proposito vi sarebbe anzitutto da chiedersi se una tale decisione rientri nella competenza dell'autorità penale. Ciò non è comunque determinante nella presente fattispecie in quanto tale richiesta non rientra ad ogni modo nell'oggetto della procedura di reclamo. Si osserva infatti che il reclamo è da interporre contro decreti, ordinanze o atti

procedurali concreti. Vero è che l'autorità di reclamo dispone di pieno potere cognitivo, ma ciò limitatamente all'esame della decisione impugnata. L'autorità di reclamo non può andare oltre rispetto a quanto ha deciso e poteva decidere la Procura pubblica (cfr. anche TF 6B\_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.4.2). In altre parole, l'oggetto della procedura di reclamo viene quindi limitato dall'oggetto del decreto rispettivamente dell'ordinanza o dell'atto procedurale impugnato (cfr. TC GR SK2 18 8 del 29.7.2019 consid. 1.2 e rinvii; Keller, op.

#### **E. 11**

/ 13 cit., n. 9 ad art. 393 CPP). Sulla base di quanto precede, non essendo tale questione oggetto della denuncia, e di conseguenza del decreto di non luogo a procedere non lo è neppure della presente procedura di reclamo. Di conseguenza non si entra nel merito della richiesta in via subordinata. 9. Tenuto conto di tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere. 10.1. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie i reclamanti sono risultati integralmente soccombenti e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECF [CSC 350.210]), è posta integralmente a loro carico in solido (art. 418 cpv. 2 CPP). Questa viene posta in compensazione con la cauzione del medesimo importo versato dai reclamanti (act. D.1). 10.2. Nelle proprie osservazioni il resistente, oltre alla reiezione del reclamo, ha chiesto la rifusione da parte dei reclamanti di congrue ripetibili, nell'importo da quantificare dal Tribunale cantonale (act. A.3 pag. 8 in fine). 10.2.1. L'indennizzo all'imputato è disciplinato dagli artt. da 429 a 432 CPP, applicabili anche alla procedura di ricorso per il rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP. In particolare, secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'art. 432 CPP prevede che, se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare fronte alle istanze relative agli aspetti civili (cpv. 1). Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (cpv. 2). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che nei procedimenti promossi a querela di parte, non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. In caso di abbandono del procedimento o di proscioglimento, qualora il procedimento concerne reati perseguibili d'ufficio, l'indennizzo dell'imputato è a carico dell'accusatore privato soccombente nella procedura di

#### **E. 12**

/ 13 appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda invece un reato a querela di parte – come è il caso nella fattispecie per l'art. 179quater CP – in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'indennizzo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (art. 436 cpv. 1 in unione all'art. 432 cpv. 2 CPP; DTF 147 IV 47 consid. 4.2.5 seg. con riferimento alla DTF 141 IV 476 consid. 1). 10.2.2. In virtù di quanto precede, e tenuto conto dell'esito della procedura, i reclamanti sono tenuti a versare al resistente un'adeguata indennità. La patrocinatrice del resistente

non ha inoltrato alcuna nota d'onorario, indicando piuttosto che l'importo è da quantificare dal Tribunale cantonale. Oggetto della presente procedura è il decreto di non luogo a procedere, e in particolare la sussistenza o meno di indizi di una violazione contro l'art. 179quater CP da parte del resistente. Non si tratta quindi un caso particolarmente complesso, atto a causare alla patrocinatrice del resistente un grande dispendio di tempo. Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e del limitato dispendio causato al resistente dalla presente procedura, risulta adeguato riconoscergli un importo forfettario di CHF 1'500.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità. Queste sono poste in solido a carico dei reclamanti (cfr. TC GR SK2 15 33 del 10.2.2016 consid. 5c; Yvona Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3a ed., Zurigo 2020, n. 1, 6 seg. ad art. 418 CPP).

### **E. 13**

/ 13 La Seconda Camera penale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta in solido a carico di A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_, questa viene compensata con la cauzione del medesimo importo da loro versato. 3. A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ sono tenuti in solido a versare a D.\_\_\_\_\_ l'importo di CHF 1'500.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.